



TRIBUNALE DI MARSALA
Presidenza

Decreto 1242/2020

Oggetto: emergenza Coronavirus provvedimenti ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. da a) a f) e h) decreto legge n. 18/2020 del 20 marzo 2020, dei DPCM 8 marzo, 11 marzo e 19 marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia 8 marzo 2020 nn. 3 e 4 e 20 marzo 2020 n. 7 nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile

Tenuto conto di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata e dai provvedimenti in precedenza emanati dalla scrivente (decreto n. 35 del 10 marzo 2020 e decreto n. 1140 del 13 marzo 2020 contenente linee guida sulla trattazione delle udienze civili) si adottano, sentiti il Dirigente che ha redatto specifica proposta in ordine agli accessi al pubblico e alla limitazione degli orari di apertura e alle modalità di lavoro del personale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala e i Presidenti della Sezione Penale e della Sezione Civile che hanno formulato proposte che sono state recepite nel presente provvedimento, i seguenti ulteriori provvedimenti

Provvedimenti per il rispetto delle regole sanitarie e delle distanze di sicurezza

- I magistrati e il personale amministrativo sono tenuti ad osservare le prescrizioni di cui alle **Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia nn. 3 e 4 dell'8.3.2020 e n. 7 del 20 marzo 2020**;
- I magistrati e il personale amministrativo, ove siano direttamente o indirettamente in contatto con soggetti di cui è stata accertata la positività al virus COVID-19, anche in assenza dei relativi sintomi, sono tenuti a darne immediata comunicazione al proprio medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale **800-458787**, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, notiziandone altresì la scrivente o, in sua assenza, il Presidente Vicario, nonché il Dirigente amministrativo e il medico competente dr.ssa Nicoletta Bonura;
- I magistrati e il personale amministrativo in servizio presso questo Tribunale sono obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 3 lett. m) del DPCM 8 marzo 2020 e ad osservare le prescrizioni dell'operatore di sanità pubblica e dei servizi di sanità pubblica territorialmente competenti di cui al comma 2 del DPCM citato, nonché le eventuali misure di cui al comma 4 e i doveri di cui al comma 5 del medesimo decreto;
- è vivamente raccomandabile **l'applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitaria** di cui all'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 che pure al presente provvedimento si allega;
- i magistrati e il personale amministrativo in servizio presso questo Tribunale sono invitati a entrare negli ascensori in **non più di due persone** per garantire la distanza di sicurezza;

- a parte il divieto di qualsiasi forma di riunione e/o convegno all'interno degli Uffici Giudiziari già disposto con precedente provvedimento, le **riunioni plenarie e sezionali** dei magistrati dell'Ufficio andranno svolte con modalità **da remoto** avvalendosi della piattaforma teams;
- come già in precedenza richiesto, i Magistrati dell'Ufficio che possano avere delle patologie o comunque delle condizioni personali che li rendano particolarmente esposti al rischio infettivo dovranno darne immediata comunicazione a questo dirigente per l'adozione di provvedimenti di **lavoro flessibile** previsti dalla circolare sulle tabelle 2017/2019;

Regolamentazione dei tirocini formativi

- L'attività di formazione dei tirocinanti in corso presso questo Tribunale ex art. 73 del decreto legge n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 98/2013 e successivamente integrato dal decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, proseguirà da remoto e senza frequentazione diretta con i magistrati affidatari e con i locali destinati ad attività giudiziaria; sarà cura dei magistrati affidatari stabilire i termini della prosecuzione del tirocinio secondo modalità compatibili con le prescrizioni di legge e amministrative vigenti in materia di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, informandone la scrivente e il magistrato coordinatore dei tirocinanti, dr.ssa Caterina Greco.

Provvedimenti riguardanti la limitazione all'accesso del pubblico negli uffici giudiziari e la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico, la regolamentazione dell'accesso ai servizi.

Per quanto riguarda il periodo che va dal 9 marzo al 23 marzo 2020 quest'ufficio ha messo in atto misure per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - in coerenza con le linee guida del Capo Dipartimento del Ministro della Giustizia e delle direttive del Ministro della Pubblica Amministrazione (in particolare la n.2/2020) - contenute nel decreto di questa presidenza n.35/2020 già comunicato.

Per il periodo intercorrente dal 23 marzo 2020 e sino al 15 aprile 2020 (periodo di sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali di cui all'art. 1 del D.L. 8/3/2020 n.11, successivamente novellato dall'art.83 del D.L. 17/3/2020 n.18) l'ufficio, in coerenza con le note del Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia prot. n.m_dg.DOG 19/03/2020.0053877.U e prot. n.m_dg.DOG19/03/2020.0003780.ID, ha individuato i servizi essenziali e gli atti urgenti da svolgere:

- assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione per i reati per i quali si procede,
- assistenza alle udienze nei procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo,
- provvedimenti restrittivi della libertà personale, permessi, scarcerazioni;
- provvedimenti cautelari urgenti ed indifferibili, con valide del TSO
- procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;



- assistenza cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione;

Per i servizi essenziali da svolgere nonché per il compimento di tutti gli altri atti o richieste di copie e certificati urgenti, si è costituito per tutti i giorni lavorativi della settimana un apposito presidio (vedasi allegato che comprende anche l'UNEP e gli Uffici del giudice di Pace del circondario) composto, a rotazione, da personale dei profili professionali necessari ai servizi da disimpegnare. Lo stesso presidio assicura per tutti i giorni della settimana l'orario di apertura al pubblico dalla ore 9:00 alle ore 12:00 soltanto per il deposito di atti e di richieste di copie urgenti previa istanza di accesso su prenotazione telefonica o tramite PEC.

Per la visione di fascicoli e informazioni l'appuntamento dovrà essere prenotato con l'addetto al presidio che comunicherà stesso mezzo il giorno e l'ora dell'accesso per il ritiro o l'evasione di quanto richiesto.

L'accesso al pubblico presso l'addetto allo sportello del costituito presidio è consentito ad una sola persona per volta.

L'accesso del pubblico deve essere scaglionato e regolato in modo da rispettare una distanza interpersonale di almeno un metro e da evitare assembramenti di persone nelle zone di attesa

L'accesso ai servizi del Tribunale di Marsala dovrà avvenire:

- su prenotazione telefonica al numero: 0923765111;
- su richiesta telematica tramite casella PEC di seguito indicata, e ciò diversamente da quanto indicato nel precedente decreto n.35/2020.

In particolare la richiesta urgente di informazioni, di visione atti, di rilascio copie e certificati dovrà essere inoltrata tramite casella di posta di seguito indicata:

- per la cancelleria penale al seguente indirizzo mail: dibattimento.tribunale.marsala@giustiziacert;
- per la cancelleria GIP/GUP al seguente indirizzo mail: gip.tribunale.marsala@giustiziacert;
- per la cancelleria volontaria giurisdizione al seguente indirizzo mail: volgiurisdizione.tribunale.marsala@giustiziacert;
- per la cancelleria civile al seguente indirizzo mail: contenziosocivile.tribunale.marsala@giustiziacert
- per l'ufficio spese pagate/recupero crediti al seguente indirizzo mail: spesedigiustizia.tribunale.marsala@giustiziacert;

Per le attività di cancelleria da rendere all'utenza privata ed agli avvocati, se con il presente provvedimento compatibile, resta confermato quanto disposto nel decreto n.35/2020.

Le unità di personale non in presidio non sono presenti in ufficio utilizzando, come da linee guida, in via prioritaria le ferie pregresse anno 2019, gli eventuali permessi retribuiti (artt. 32 e 35 CCNI, L. n. 104/92) riposi compensativi, l'espletamento della prestazione lavorativa in modalità agile e soltanto in via residuale, e in presenza di circostanziate motivazioni l'esenzione dal lavoro prevista dall'art.87, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020 n.18.

Per le unità di personale il cui orario di lavoro è articolato secondo le previste tipologie dell'ufficio su cinque giorni con due rientri di tre ore o con fruizione dell'orario giornaliero su ore 07:12, si adotta per le citate tipologie di articolazione il completamento dell'orario d'obbligo con due rientri da tre ore da fruire nelle giornate di lavoro agile.

Ciò consentirà di coniugare l'esigenza di limitare la presenza del personale in presidio dalle ore 08:00 alla ore 14:00 completando il monte ore settimanale da rendere (ore 36:00) e di risparmiare la corresponsione dei buoni pasto.

L'unità di personale in lavoro agile dovrà mandare una e-mail con indicato in oggetto "lavoro agile" al Dirigente amministrativo ed all'Ufficio personale all'inizio ed al termine della propria prestazione lavorativa.

Fissazione e trattazione udienze civili

Innanzitutto, stante l'aggravarsi della situazione sanitaria, ogni giudice onorario o togato della Sezione civile che terrà udienza nel periodo fino al 15 aprile 2020, nei casi in cui la stessa deve essere tenuta a norma del decreto legge n. 18/2020, è obbligato a svolgerla in modo da evitare che si creino assembramenti all'interno dell'Ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone e quindi in modo che: 1) **non siano chiamate di regola più di 6 cause ad udienza** escludendo da tale numero quelle che possano svolgersi con trattazione scritta ovvero con modalità telematiche nel qual caso sarà il giudice, secondo autonome valutazioni, a prevedere il numero massimo, tenendo sempre conto del limitato apporto delle cancellerie in relazione ai provvedimenti adottati per l'emergenza coronavirus; 2) che le cause siano chiamate ad **orari prestabili** e cercando di rispettare l'orario indicato, senza fare attendere per tempo prolungato le parti e gli altri soggetti eventualmente interessati e comunque dando disposizioni circa il **rispetto della distanza interpersonale** di almeno un metro anche fuori dall'aula d'udienza; 3) che l'aula d'udienza sia sempre **areata**.

Ai sensi dell'art. 128 c.p.c. le **udienze civili pubbliche** saranno celebrate **a porte chiuse**.

L'attività che non richiede la tenuta delle udienze deve essere incrementata.

E così la definizione delle istanze pendenti di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato e delle decisioni di qualunque tipologia già incamerate.

Premessa. Le modifiche apportate dal DL 18/2020.

Il D.L. 18/2020 ha innanzitutto differito al 15 aprile il termine del periodo cuscinetto per il rinvio d'ufficio delle udienze.

Inoltre, ha sempre fatto slittare al 15 aprile la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, precisando pure che tale sospensione riguarda tutti i procedimenti e non solo quelli con udienza fissata nel periodo cuscinetto (e ciò alla luce della *ratio* di ridurre le forme di contatto personale).

Ha poi aggiunto, rispetto al DL 11/2020, a ulteriore chiarimento, che si intendono sospesi, per la stessa durata, anche i termini stabiliti "per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali". Quindi, sono sospesi pure i termini per gli atti introduttivi, quelli per gli appelli e le impugnazioni in generale, quelli per il deposito delle sentenze e delle ordinanze e quelli delle procedure esecutive e concorsuali.

Inoltre, ha chiarito che "quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto".

Le eccezioni alla regola del rinvio d'ufficio sono rimaste invariate. Si è però precisato nella relazione illustrativa che il concetto di "obbligazione alimentare" è quello di cui al regolamento UE 4/2009.

Infine, si è stabilito che i capi degli Uffici giudiziari adotteranno le misure organizzative sullo svolgimento degli affari anche di natura non urgente con decorrenza dal 16 aprile e non più dal 23



marzo, con l'aggiunta, rispetto al DL 11/2020, che già nel periodo cuscinetto gli stessi capi degli Uffici giudiziari possono adottare, con riferimento all'attività giudiziaria non sospesa, le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h), e quindi anche l'udienza telematica e l'udienza con trattazione scritta.

La sospensione dei termini

Bisogna distinguere due casi:

- 1) termine che inizia a decorrere prima del 9 marzo: il termine è sospeso dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e riprende a decorrere dal 16 aprile;
- 2) termine che inizia a decorrere tra il 9 marzo e il 15 aprile: l'inizio del termine è differito al 16 aprile.

È opportuno tenere conto del periodo di sospensione indicato già al momento dell'assegnazione da parte del Giudice, con provvedimento anche reso fuori udienza, di termini per il compimento di specifiche attività. In particolare, in ipotesi di provvedimento emesso nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile che imponga ad una delle parti un onere (es. notifica del ricorso, rinnovazione della citazione, pagamento nel "termine di grazia" ex art. 55 l. 392/78, ecc.): a) ove la durata del termine sia prevista dalla legge, il *dies a quo* di decorrenza del citato termine - che cada nel periodo di sospensione - va fatto decorrere dalla data del 16.4.2020; b) negli altri casi, la durata del termine va "allungata" di 37 giorni, onde evitare di rendere sostanzialmente inoperante la sospensione nel periodo 9 marzo-15 aprile.

Come sopra anticipato, sono pure sospesi i termini connessi ad attività non giurisdizionali da compiere, ad esempio in ambito fallimentare o esecutivo, nel periodo 9 marzo-15 aprile 2020. Il comma 2 dell'art. 83 si riferisce infatti ai termini *"per il compimento di qualsiasi atto"* dei *"procedimenti civili e penali"* (compresi gli atti introduttivi, le impugnazioni e i provvedimenti giudiziari) e la relazione illustrativa ha chiarito che il riferimento è a tutti i *procedimenti*, anche senza udienza fissata nel periodo cuscinetto e alle procedure esecutive e concorsuali. Pertanto, si sospendono, tra gli altri, anche i termini per l'espletamento delle consulenze d'ufficio (salvi i casi di urgenza che vanno comunque trattati).

Si rimanda alle linee guida già adottate in data 12.3.2020 con riferimento agli effetti delle previsioni di legge sugli incontri tra genitori e figli e sugli interventi dello Spazio neutro.

I termini a ritroso

Per la Cassazione civile la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale comporta la sottrazione dal relativo computo del medesimo, sicché nell'ipotesi in cui il termine sia stato fissato a ritroso rispetto ad una determinata data, ove tale data sia successiva al compimento del periodo feriale, ma tale che il termine a ritroso cada in questo periodo, il termine va calcolato mediante un conteggio a ritroso che nel periodo feriale incontra non uno sbarramento, bensì una parentesi, oltre la quale il conteggio deve proseguire fino ad esaurimento (cf. ex plurimis Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1983, n. 3494 e Sez. III, 3 giugno 1999, n. 5435).

Quindi, nel caso della sospensione ai sensi del precedente decreto legge 11/20, teoricamente se i termini a ritroso per la costituzione o per il deposito di note andavano a scadere tra il 9 e il 22 marzo si doveva andare indietro con il conteggio ed effettuare la costituzione o il deposito prima del 9 marzo.

Ma questa non era una soluzione praticabile.

Infatti, il considerare la sospensione feriale come una parentesi nel calcolo a ritroso dei termini si giustifica con la circostanza che si conosce anticipatamente l'esistenza della sospensione feriale, con la conseguenza che se vi è un termine di 30 giorni a ritroso da un'udienza di settembre, allora si è già a conoscenza del fatto che la costituzione o il deposito della memoria deve avvenire a luglio.



Così però non può ritenersi per la sospensione dei termini in base all'emergenza coronavirus, sospensione avvenuta improvvisamente a seguito di un evento imprevisto. Operando improvvisamente una non aspettata sospensione dei termini, doveva comunque garantirsi il pieno esercizio del diritto di difesa.

Ed è per questo che il DL 18/2020 ha stabilito il differimento dell'udienza o dell'attività cui è connesso il termine, in modo da far decorrere *ex novo* questo termine, integralmente al di fuori del periodo di sospensione.

La trattazione scritta

Nel periodo cuscinetto (quindi fino al 15 aprile) si impiegherà in via prioritaria la modalità della trattazione scritta e in via residuale quella dell'udienza telematica.

Va quindi adottato un sistema misto, che contempla l'utilizzo in via prevalente della modalità delle note scritte per le udienze per le quali non è richiesta la presenza di soggetti diversi dagli avvocati, in via residuale del videocollegamento tramite skype o teams (anche con soggetti diversi dai difensori) e in via ulteriormente residuale del rinvio a dopo il 30 giugno 2020.

Per la trattazione scritta il DL 18/2020 prevede *"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"*.

Si tratta di una modalità di svolgimento dell'udienza che il CSM, nelle linee guida emesse in data 11.3.2020, ha "raccomandato" di utilizzare, "ove possibile".

Si dovrebbe concedere un termine per note alle parti fino a 7 giorni prima dell'udienza (con eventuale termine fino a 4 giorni per repliche). Il Giudice provvederà poi fuori udienza con provvedimento che sarà comunicato alle parti. Tale modalità potrebbe andare bene per l'udienza ex art. 183 c.p.c. – salvo l'ipotesi di costituzione (sempre in forma telematica) del convenuto il giorno stesso dell'udienza, per cui parrebbe plausibile in tal caso, con il suddetto provvedimento emesso fuori udienza dal Giudice, assegnare all'attore un termine per consentire l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 183 comma 5 c.p.c., fissandosi nuova udienza "in prosecuzione" ed assegnare, eventualmente, al convenuto altro termine (es. 7 giorni prima della nuova udienza per l'attore e 3 giorni prima dell'udienza al convenuto) onde, all'esito, provvedere fuori udienza - per l'udienza di ammissione delle prove, per l'udienza da rinvio per trattative e per l'udienza di precisazione delle conclusioni (magari con foglio di pc da fare allegare) e per tutte le udienze in cui non sia prevista la presenza di soggetti terzi. Il provvedimento ex art. 309 c.p.c. andrebbe emesso in caso di mancanza di note scritte con espresso avviso alle parti di tale conseguenza processuale.

La modalità di svolgimento dell'udienza mediante "trattazione scritta" appena indicata può operare anche per l'udienza presidenziale di separazione – che può risultare "urgente" a seconda degli specifici rapporti personali e patrimoniali tra le parti e con la prole – nel cui contesto, e con specifico riferimento al tentativo di conciliazione, potrebbe invitarsi la parte personalmente ad attestare per iscritto – secondo un modello analogo all'autocertificazione da redigere alla presenza del difensore, che pure ne dovrà dare atto – la volontà di non conciliarsi con il coniuge.

Per il giuramento del ctu si può, in alternativa ad un video-collegamento, far depositare al ctu una dichiarazione da allegare al fascicolo telematico dopo un'ordinanza con cui si elaborano i quesiti, si assegnano i termini alle parti e al CTU e si liquida l'acconto invitando le parti a depositare note scritte prima dell'udienza per le loro eventuali osservazioni sulla CTU.

Le prove testimoniali non sono esperibili per via telematica (Skype o Teams) alla luce della necessità che il teste risponda alle domande davanti al giudice.

Pare opportuno rinviare le prove testimoniali a dopo il 30 giugno 2020.

Vanno poi adottate anche le seguenti regole per la trattazione scritta:

1) le parti sono invitate a depositare una copia di cortesia telematica degli atti introduttivi (non dell'intero fascicolo) nel caso in cui lo stesso sia stato depositato solo in via cartacea;

- 2) la data di udienza è quella già indicata dalla parte o stabilita dal giudice;
- 3) la comparizione delle parti a mezzo dei difensori è figurata ed avviene con il deposito in telematico di note scritte. E' esclusa la comparizione personale e la trattazione orale;
- 4) in caso di accordo tra le parti o di nota di comparizione congiunta si depositerà un'unica nota contenente le istanze e le conclusioni congiunte;
- 5) vanno assegnati due termini: uno per le note scritte e un altro per note scritte di replica ove necessario a garantire il contraddittorio sulla specifica questione;
- 6) le note devono contenere l'indicazione della data di udienza, del numero del procedimento, del giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata e del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono. Inoltre, le note devono indicare in modo sintetico e schematico, per ciascuna delle parti, le istanze, le eccezioni e le conclusioni. In caso di discussione scritta in luogo di quella orale (art. 281 sexies c.p.c., rito lavoro, cautelari e camerali, art. 702 ter c.p.c.) è necessaria l'indicazione delle deduzioni conclusionali. Le note scritte, per tali ipotesi, sono distinte dalle memorie che per prassi sono autorizzate dal giudice con deposito prima dell'udienza di discussione (per le quali sarà dato un termine anteriore a quello del deposito delle note a verbale);
- 7) i difensori sono invitati sia ad utilizzare le note scritte al solo scopo previsto, sia ad una reale sintesi. Si invitano pertanto gli stessi a contenere nel massimo possibile le istanze, eccezioni, conclusioni, anche in considerazione degli ulteriori scritti previsti dalla legge o autorizzati dal giudice (in particolar modo per la discussione);
- 8) Per le udienze successive alla prima, il mancato deposito della nota scritta entro il termine stabilito dal giudice equivale alla non comparizione (art. 309 c.p.c.);
- 9) all'esito del deposito, e a decorrere dal giorno dell'udienza, il giudice: a) può redigere il verbale, il giorno dell'udienza, in cui prende atto della comparizione mediante il deposito delle note scritte pervenute ai fini di udienza e riservarsi o disporre per il prosieguo su quanto richiesto; b) non redigere il verbale ed emettere il giorno dell'udienza il provvedimento in cui, preliminarmente, è dato atto della comparizione delle parti mediante il deposito di note scritte; c) non redigere il verbale ed emettere fuori udienza il provvedimento sempre dando atto, preliminarmente, della comparizione delle parti mediante note scritte;
- 10) il termine per il deposito del provvedimento del giudice è quello previsto per ciascuna tipologia di riserva o atto decisorio;
- 11) l'udienza di discussione orale (art. 281 sexies, art. 702 ter, rito lavoro, cautelari, camerali) è trattata in forma scritta salvo che le parti richiedano motivatamente la trattazione orale e il giudice ravvisi motivi per accoglierla. La richiesta di trattazione orale deve essere: a) motivata (e i motivi devono essere tali da giustificare l'eccezione alla forma ordinaria di trattazione scritta alla luce della sua inadeguatezza nel caso concreto, dovendosi, in caso contrario, rigettare l'istanza); b) depositata nel termine di una settimana prima dalla data di udienza fissata al scopo di consentire all'ufficio adeguata organizzazione; c) indicare l'indirizzo di posta elettronica per il collegamento con Microsoft Teams; d) indicare l'avvenuta comunicazione a controparte della richiesta. In caso di autorizzazione alla trattazione orale la stessa avverrà da remoto con l'utilizzo di Microsoft Teams.

L'udienza telematica.

Nel caso in cui occorra la presenza delle parti oltre ai loro difensori e quando il giudice lo ritenga opportuno potrà effettuarsi l'udienza telematica. L'impiego di tale strumento dovrà comunque avvenire soltanto in modo residuale rispetto al sistema elettivo della trattazione scritta.

Il decreto legge consente anche il processo civile da remoto quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti "mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità

idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale".

Per l'udienza in videoconferenza il Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ha emanato in data 10.3.2020 un provvedimento, poi ribadito con altro provvedimento organizzativo del 21 marzo 2020, secondo il quale tra il 9 marzo e il 15 aprile "le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business e Teams".

La DGSIA ha diramato un Vademecum per l'utilizzo della "Stanza Virtuale" - Microsoft Teams al fine di agevolare l'apprendimento dell'utilizzo dell'applicativo Teams. È stata realizzata per ogni magistrato ordinario una "stanza virtuale" in cui è possibile invitare in videoconferenza soggetti interni e/o esterni all'amministrazione via web o mediante l'applicazione inclusa nelle licenze assegnate. La disponibilità della stanza virtuale - per come pure indicato nel detto Vademecum - è comunicata dalla Direzione attraverso mail (con oggetto: "Stanza virtuale per audio/videoconferenze con soggetti interni e esterni all'Amministrazione utilizzando il programma Teams") inviata a ogni singolo magistrato. All'interno della mail è presente un link da utilizzarsi per aprire la stanza virtuale e che va inviato agli utenti che si desidera invitare alla riunione. Cliccando sul link presente all'interno della mail, se l'applicazione Teams è già installata sul pc, la stessa verrà avviata. Il Vademecum, oltre ad indicare punto per punto le attività da svolgere in caso di applicazione non installata, riproduce le diverse schermate utili sia per invitare "utenti interni" - essendo possibile invitare nella stanza un collega interno all'Amministrazione per una riunione immediata - sia gli "utenti esterni" per una riunione programmata nella sala virtuale. In tale ultimo caso, occorre creare una nuova mail avente come destinatari gli indirizzi email dei partecipanti alla riunione e all'interno del corpo della mail va inserito il link della stanza virtuale: una volta ricevuta la mail, il destinatario potrà cliccare sul link nella data e ora stabilita per collegarsi alla stanza virtuale. All'utente esterno verrà proposto di installare l'app (se non già presente sul dispositivo utilizzato) o di partecipare via Web e, una volta fatta questa scelta potrà accedere inserendo un nome descrittivo nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti. Cliccando su Partecipa ora verrà inserito nella sala d'attesa virtuale. Il titolare della stanza virtuale vedrà gli utenti in attesa e potrà ammettere un utente nella stanza virtuale (cliccando sull'icona Mostra Partecipanti e poi sull'icona di spunta accanto al nome dell'ospite da ammettere) ovvero non ammettere un partecipante (cliccando sull'icona con il segno di X vicino al nome dell'ospite). Il sistema consente di rimuovere in qualsiasi momento un partecipante dalla riunione.

Va evitato l'espletamento di prove testimoniali in videocollegamento. Escluse le note scritte (a cui può farsi ricorso, come rilevato, esclusivamente se è richiesta la presenza dei soli difensori), assai dubbia appare infatti la possibilità di un collegamento con il teste da remoto. Invero, la piattaforma Teams - che consente la celebrazione di udienza con collegamento da remoto, in base alla recenti indicazioni della DGSIA - prevede modalità di "invito alla riunione" (anche) nei confronti di "utente esterno", purchè dotato di indirizzo email e di un dispositivo per parteciparvi. È una modalità in tesi attuabile anche nei confronti del cittadino chiamato a deporre come teste che, in tale maniera, potrebbe rispondere sui singoli capitoli dal proprio domicilio, previa connessione. L'impossibilità, tuttavia, di garantire e verificare che alla "riunione virtuale" non partecipino soggetti esterni, fuori dei casi consentiti, anche al fine di evitare indebiti condizionamenti del teste, rende sconsigliabile siffatta modalità di assunzione della prova che, pertanto, continua ad essere preferibile rinviare a data successiva al 30 giugno.



Potrebbe essere eventualmente implementato l'uso della c.d. testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c., già in vigore da tempo (ma scarsamente utilizzata).

Rinvio di udienze nel periodo c.d. "cuscinetto"

Va ribadito quanto già indicato nelle Linee guida emanate in data 13 marzo 2020, ossia che i singoli Magistrati adotteranno un provvedimento di rinvio fuori udienza di tutti gli affari che non rientrino nelle eccezioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'art. 2, indicando la data della successiva udienza, che si terrà dopo il 15 aprile 2020.

Affari che vanno trattati nel periodo "cuscinetto" (9.3.2020-15.4.2020)

Ogni giudice dovrà valutare se ricorra una delle eccezioni previste al rinvio d'ufficio dall'art. 83 DL 18/20, compresa quella di cui alla clausola di chiusura, verificando pure i singoli casi in cui la ritardata trattazione di procedimenti già pendenti possa produrre grave pregiudizio alle parti, effettuando in tal caso una dichiarazione di urgenza nella trattazione del procedimento in questione.

L'interpretazione delle singole eccezioni al generale rinvio d'ufficio delle udienze dovrebbe essere compiuta tenendo conto del fatto che la *ratio* del decreto legge sopra indicato è quella di limitare al massimo l'afflusso di persone presso gli Uffici giudiziari, tranne che in casi che sono stati circoscritti in maniera maggiormente delimitativa rispetto a quelli di cui al periodo feriale.

La dichiarazione di urgenza va inserita in calce al ricorso da parte del presidente del Tribunale o di giudice da lui delegato o, per i processi pendenti, da parte del giudice monocratico o del giudice istruttore (o del presidente di collegio). Con tale dichiarazione il giudice consente la trattazione della causa. Trattasi di deroga al principio del rinvio d'ufficio. Devono dunque ricorrere ragioni che risultino prevalenti rispetto al rischio di contagio.

Si delega ogni singolo GI, GE, GT, GD, GL (togato o onorario) ad apporre la dichiarazione in questione sui singoli affari, monocratici o collegiali, a lui assegnati o di cui è titolare.

Si invita il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati a sollecitare i singoli iscritti ad evidenziare con immediatezza al giudice (tramite nota da inserire nel fascicolo telematico o, laddove necessario per mancato impiego del polisweb, da inviare via pec in Cancelleria) i casi in cui la ritardata trattazione di procedimenti già pendenti possa produrre grave pregiudizio alle parti.

Va comunque esclusa la trattazione dei processi civili non urgenti ancorchè vi sia il consenso delle parti, venendo in questione una norma imperativa dettata dall'interesse pubblico al contenimento del contagio.

Procedimenti cautelari.

Vanno trattati nel periodo "cuscinetto" soltanto i procedimenti *"aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona"*.

I procedimenti possessori e le convalide di sfratto sono rinviati (salvo che non venga in rilievo la clausola di chiusura del grave pregiudizio, segnalato dalla parte o rilevato d'ufficio, che ne renda opportuna una trattazione immediata anche durante il periodo cuscinetto, previa dichiarazione giudiziale di urgenza).

Sono rinviati i cautelari in cui vengano in rilievo interessi di natura economica delle parti.

Non sembra ipotizzabile una differente conclusione, in base alla lettera della legge e alla *ratio* della normativa - evidentemente diretta ad assicurare la massima tutela della salute pubblica, in un'ottica collettiva ma anche individuale - e potendosi prospettare

solo con riguardo ai detti interessi della persona il rischio di una "irreparabilità" del pregiudizio incompatibile con ogni differimento.

Le cause urgenti di famiglia da trattare nel periodo cuscinetto.

Va innanzitutto riportato quanto già contenuto sul punto nelle precedenti linee guida.

1.1. Controversie in materia di famiglia

Tre sono i casi indicati dalla citata lettera g) che possono riguardare le controversie in materia di famiglia: 1) "cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità"; 2) "procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona"; 3) "tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti".

In merito all'interpretazione della locuzione "obbligazioni alimentari" devono considerarsi le ragioni di fondo del decreto legge, ossia quelle di contenere il contagio e di congelare l'attività giudiziaria per due settimane per ostacolare la diffusione del virus e per dare il giusto tempo ai Capi degli Uffici per predisporre gli interventi mirati per le settimane dal 23 marzo al 31 maggio. Si deve quindi optare per un'interpretazione restrittiva nel senso di alimenti e stato di bisogno. E se è vero che nel mantenimento richiesto (anche per il coniuge) è spesso insita una componente alimentare, tuttavia è anche vero che se il coniuge richiedente l'assegno per sé o per sé e per i figli è munito di una qualche autonomia economica, non viene in questione una obbligazione alimentare e non ricorre l'eccezione in questione. Va quindi valutato caso per caso la ricorrenza della situazione di urgenza di cui si discute.

Comunque, raramente viene in considerazione nelle presidenziali di divorzio un'obbligazione alimentare non già disciplinata con la separazione e sorta per esigenza sopravvenuta. Tali presidenziali saranno quindi rinviabili salvo deduzione di una situazione di urgenza.

Si tratta di valutare la singola fattispecie tenendo conto che il pregiudizio per l'assenza di incontri tra genitore e figli non rientra nel caso di cui al punto 1).

Le richieste di modifica ex art. 709 u.c. c.p.c. e le modifiche delle condizioni sarebbero da valutare volta per volta, trattando solo quelle nelle quali vengono indicate situazioni di evidente pregiudizio e di urgenza.

Si dovrebbero trattare i casi in cui uno dei genitori si sia allontanato lasciando minori privi di qualsiasi sostentimento. Sono poi urgenti le cause in cui si ipotizzi un pregiudizio imminente e irreparabile per la prole minorenne (es. sottrazione o maltrattamenti).

Si possono rinviare le presidenziali di separazione giudiziale se non ricorre il sopra indicato concetto di alimenti o di obbligazione alimentare o se comunque vi è il consenso delle parti (con il quale si può derogare alle previsioni di norme non imperative) ovvero ancora se non viene formulata una richiesta di trattazione urgente da una delle parti, visto l'invito già rivolto agli avvocati del Foro a segnalare le istanze e le domande urgenti che si intende trattare nel periodo c.d. cuscinetto (9-22 marzo 2020). Per questo tipo di affari, poi, si potrebbero comunque sperimentare forme di videocollegamento (con i procuratori e con le parti presso lo studio dei loro procuratori) ovvero l'acquisizione di dichiarazione scritta della parte personalmente che attesti l'assenza di ogni volontà di conciliazione e la richiesta dei procuratori di trattare la causa senza la presenza delle parti e dei procuratori (v. infra).

I divorzi coniugati si possono rinviare (esistendo comunque una regolamentazione in sede di separazione) salvo che non venga rappresentata una situazione d'urgenza.

Anche le separazioni consensuali si possono rinviare poiché l'accordo raggiunto tra le parti esclude la sussistenza di una situazione di urgenza, tenuto anche conto della ridotta durata del rinvio.

Ora, non vi è ragione di modificare – anche dopo l'emanazione del DL 18/2020 e dopo, quindi, che la relazione illustrativa relativa allo stesso chiarisce che il concetto di "obbligazioni alimentari" è ripreso dal Regolamento 4/2009 – la sopra riportata interpretazione restrittiva e ciò per le seguenti ragioni:

1) non pare condivisibile la soluzione ermeneutica secondo la quale l'espressione "obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia" riguarderebbe anche le domande di assegno di mantenimento per i figli o il coniuge e ciò sia per la nota differenza tra alimenti e mantenimento sia perché una tale soluzione porterebbe a ritenere necessaria la trattazione di tutte le separazioni consensuali e i divorzi coniugati e ciò in contrasto con la *ratio* dell'art. 83 citato di ridurre la diffusione del contagio tramite la contrazione delle occasioni di contatto interpersonale. Ed invece, la richiesta di un assegno di mantenimento (per il coniuge o per i figli) va ricondotta alla parte finale dell'art. 83, comma 3, lett a), richiedendo quindi un concreto spoglio dei diversi fascicoli per individuare quelli "la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti";



2) con riferimento al periodo cuscinetto (9 marzo-15 aprile) si pongono ancor di più le esigenze di contrasto al diffondersi del contagio e di questo non può non tenersi conto nell'elaborazione delle linee guida che il legislatore rimette ai Capi degli Uffici;

3) l'art. 83 citato ha un contenuto ancor più ristretto della legge 742/69 sulla sospensione feriale dei termini e delle altre normative emergenziali promulgate in occasione di catastrofi naturali (v. art. 6 d.l. n. 74/12 sul Terremoto in Emilia e l'art. 49 d.l. n. 189/16 sul Terremoto in Marche Umbria e Lazio). Invero, a differenza della l. n. 742/69 vengono rinviate anche le cause di lavoro; a differenza della l. n. 742/69 e delle normative post-sisma vengono rinviati pure i procedimenti cautelari non aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; a differenza della l. 742/69 vengono rinviate anche le opposizioni esecutive; a differenza della l. n. 742/69 vengono rinviati pure i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione a meno che non sia dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; a differenza della l. n. 742/69 vengono rinviati anche i procedimenti di sfratto e le dichiarazioni o le revoche dei fallimenti;

4) la normativa emergenziale (come evidentemente è quella di cui al citato art. 83), in quanto di carattere eccezionale, non può essere interpretata in modo estensivo. È noto che le norme eccezionali, cioè che *"fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati"* (art. 14 disp. prel c.c.);

5) pure dopo l'entrata in vigore del regolamento europeo 4/2009 la normativa italiana ha mantenuto il concetto di "alimenti" (art. 433 e ss. cod. civ.) in un contesto giurisprudenziale che tiene chiaramente distinto l'obbligo di prestare gli alimenti dall'obbligo al mantenimento;

6) è vero che la nozione di "obbligazioni alimentari" è una nozione autonoma del diritto UE (v. premessa n. 11 del regolamento europeo 4/2009) ma ciò solo ai fini specifici dell'applicazione del detto regolamento.

Pertanto, i diversi presupposti tra gli "alimenti" e gli obblighi di mantenimento che gravano sui genitori e coniugi e il fatto che le udienze presidenziali di separazione/divorzio così come le cause relative ai figli nati fuori dal matrimonio non vengono celebrate, fatti salvi casi eccezionali, durante il periodo feriale, impongono, insieme alle altre ragioni sopra esposte, un'interpretazione restrittiva coerente con la *ratio* della normativa emergenziale, in forza della quale saranno i singoli giudici a valutare la sussistenza di un grave pregiudizio delle parti anche alla luce di eventuali richieste di trattazione urgente avanzate dai procuratori delle stesse parti, già invitati, tramite il presidente del locale COA, a far pervenire le dette richieste.

Vanno quindi confermate le indicazioni contenute nelle linee guida del 13.3.2020 sugli affari di famiglia, con la precisazione che anche per i divorzi congiunti e le separazioni consensuali si valuteranno eventuali situazioni di urgenza oggettivamente emergenti dagli atti o segnalate dai difensori delle parti.

Svolgimento della camera di consiglio

Le camere di consiglio dovranno svolgersi, laddove possibile, con collegamenti da remoto.

* * *

Si riportano a seguire le Linee guida già adottate con riferimento ai settori Tutelare, Fallimentare e delle Esecuzioni, con le modifiche che si rendono necessarie alla luce del DL 18/2020.



* * *

SETTORE TUTELARE

L'art. 2, comma 2 lett. g) del D.L. 11/2020 - oggi art. 83 comma 3 lett. a) D.L. n. 18/2020 - prevede con riferimento specifico al settore tutelare la trattazione durante il periodo cuscinetto dei soli affari urgenti ricomprendo espressamente tra questi i *"procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute; i procedimenti di cui all'art. 35 della L. 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'art. 12 della L. 22 maggio 1978, n. 194e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile"*

1. Procedimenti per i quali sia stata fissata udienza nel periodo cuscinetto.

Il sopra citato Decreto Legge considera non sospese poiché urgenti solo le udienze relative ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute.

Pur nel silenzio della legge, non devono ritenersi sospesi i procedimenti relativi all'adozione di provvedimenti in materia di tutela dei minori ex art. 343 c.c. e ciò alla luce di quanto disposto nella prima parte della disposizione di cui all'art. 83 comma 3 lett. a) citato relativamente ai procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni.

Nell'ipotesi in cui sia stato già adottato prima dell'udienza un provvedimento di nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore provvisorio il giudice tutelare provvederà a disporre il rinvio d'ufficio dell'udienza fissata per la comparizione del ricorrente, delle parti e del beneficiario o l'udienza di giuramento dell'amministratore di sostegno o del tutore ad altra data posteriore al 15 aprile 2020 o, comunque, successiva alla cessazione dell'emergenza, se non sia possibile l'audizione del ricorrente o delle altre parti convocate da remoto con modalità telematiche.

I familiari che nelle more dell'udienza di prima comparizione fossero interessati a fornire informazioni utili al G.T. in merito all'apertura della procedura o che manifestino dissenso rispetto ad essa, avuta conoscenza del ricorso mediante la notifica dello stesso, potranno costituirsi tramite difensore con modalità telematica o, in assenza di difensore, potranno far pervenire al G.T. dichiarazioni scritte mediante raccomandata all'indirizzo del Tribunale (Via del Fante n. 50/A) o mediante PEC al seguente indirizzo: volgiurisdizione.tribunale.marsala@giustiziacer.it

Per i procedimenti di apertura di una tutela per un minore ai sensi dell'art. 343 c.c., ove già nominato un tutore provvisorio, si valuterà l'opportunità dell'ascolto del minore ad un'udienza successiva alla cessazione dell'emergenza sanitaria o, comunque, si prediligeranno modalità di audizione da remoto.

Nell'ipotesi in cui manchi un provvedimento di natura provvisoria, il difensore della parte ricorrente avrà cura di depositare telematicamente prima dell'udienza istanza per la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando specificatamente le ragioni di urgenza.

Nel caso in cui venga chiesta la trattazione dell'udienza durante il periodo cuscinetto occorre che il difensore della parte (se munita) indichi, documentandole, le ragioni di indifferibilità nella trattazione. In questo caso (cioè se la parte è rappresentata da un difensore) si procederà mediante udienza da remoto con Skype o Team sempre che non sia possibile per il G.T. fornire indicazioni o disposizioni scritte che reputi opportune in relazione alla fattispecie concreta. Il Giudice valuterà

preliminarmente l'esistenza di una effettiva ragione di urgenza specie in presenza di provvedimenti provvisori già adottati.

Si precisa che l'esame del beneficiando dell'amministrazione di sostegno potrà essere effettuato solo se compatibile con le sue condizioni di salute e di età.

A tal fine, ove venga richiesto durante il periodo cuscinetto, l'esame dell'interessato all'adozione della misura, dovrà la parte produrre certificazione da cui risulti che la persona non rientri tra quelle indicate dall'ALL'ART. 2 LETT. B del DPCM del 4.3.2020. Non deve trattarsi cioè di persone anziane o affette da patologia cronica o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, a maggior rischio di contagio. Per queste persone infatti l'esame verrà effettuato con l'adozione delle opportune cautele con udienza fissata dopo il periodo cuscinetto o dopo la cessazione dell'emergenza, se prosegue oltre questa data o, se possibile (e sempre che la parte sia munita di difensore) mediante audizione a distanza da remoto con modalità telematiche.

Stante l'emergenza sanitaria in atto e il rischio di contagio, il giudice tutelare prediligerà, ove possibile in relazione al caso concreto, l'adozione di provvedimenti provvisori ex art. 405, comma 4, c.c. a tutela dei beneficiandi e dei minori con l'acquisizione di dichiarazioni scritte dei familiari più prossimi o di note difensive, se costituiti con un difensore, da depositarsi con le modalità sopra indicate, con differimento dell'audizione delle parti e del beneficiario ad una data successiva alla cessazione del periodo di emergenza.

2. Procedimenti iscritti a ruolo nel periodo cuscinetto

I difensori nei loro ricorsi per nomina di un amministratore di sostegno avranno cura di richiedere espressamente la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio motivando la ragione di urgenza nel provvedere e documentandola in modo che si possa già provvedere con il decreto di fissazione dell'udienza.

Il ricorrente, in caso di richiesta di nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, dovrà allegare al ricorso certificato storico di famiglia del beneficiario, dichiarazioni sottoscritte dai parenti di consenso all'adozione della misura di protezione e prova della notifica del ricorso al beneficiario e ai parenti.

Ove non provveda già in sede di ricorso, tale documentazione dovrà essere allegata comunque entro 30 gg dalla comunicazione del decreto di fissazione di udienza o nel diverso termine ivi stabilito dal G.T.

Il giudice tutelare provvederà alla nomina di un amministratore provvisorio con decreto immediatamente esecutivo in modo che venga assicurato l'esercizio dei poteri dell'amministratore di sostegno da parte di tutti gli enti interessati anche a prescindere dalla celebrazione dell'udienza di giuramento che potrà quindi essere differita ad un periodo successivo alla cessazione della situazione di emergenza sanitaria.

La prima udienza di comparizione del ricorrente e dei familiari interessati verrà fissata tendenzialmente ad una data utile in relazione alla presumibile cessazione dello stato di emergenza laddove con il decreto di fissazione sia stato già nominato un amministratore di sostegno provvisorio. In caso di contrasto esistente tra i familiari o di dissenso dell'interessato all'adozione della misura, comunicato mediante dichiarazione scritta trasmessa a questo Tribunale prima dell'udienza con le modalità sopra indicate (a mezzo raccomandata o tramite pec o con deposito telematico di uno scritto difensivo da parte dell'avvocato), il GT valuterà l'opportunità di anticipare l'udienza già fissata o di adottare altre disposizioni provvisorie (ad esempio nomina di un amministratore di sostegno esterno in attesa di un'istruttoria più approfondita del caso concreto).

Tenuto conto che nelle procedure di amministrazione di sostegno e di interdizione, l'esame del beneficiario è imprescindibile, la parte ricorrente avrà cura di allegare al ricorso certificazione da cui risulti che non si tratti di persone anziane o affette da patologia cronica o con



multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, a maggior rischio di contagio (art. 2 lett. b del DPCM 4.03.2020).

Nel caso di soggetti beneficiari rientranti tra le persone maggiormente a rischio il G.T. valuterà l'opportunità di differire il loro esame a data successiva alla cessazione dell'emergenza. In ogni caso il beneficiario a rischio di contagio non dovrà comparire in Tribunale per essere sentito.

Il G.T. provvederà durante il periodo cuscinetto al rinvio delle udienze di giuramento dell'amministratore di sostegno.

Nel caso in cui un difensore venga nominato amministratore di sostegno il G.T. con lo stesso decreto di nomina disporrà il deposito entro 5 gg dalla sua comunicazione dichiarazione scritta di giuramento da parte del difensore da depositarsi con modalità esclusivamente telematica nel fascicolo del procedimento.

3. Trattamenti sanitari obbligatori e IVG

I trattamenti sanitari obbligatori e le interruzioni volontarie di gravidanza verranno trattate durante il periodo cuscinetto in quanto procedimenti non soggetti a sospensione in base all'art. 83 comma 3, lett. a) D.L. 18/2020. L'audizione della minore potrà avvenire, ove possibile, da remoto o con cautele idonee ad evitare possibili rischi di contagio.

4. Altri procedimenti di competenza del G.T. per i quali sia stata fissata udienza

Il G.T. provvederà a disporre d'ufficio il rinvio di ogni altra udienza fissata nel periodo cuscinetto e non riguardante l'adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili in materia di amministrazione di sostegno, di tutela o di curatela (ad esempio udienze per chiarimenti rendiconti, udienze per rilascio passaporti). In caso di udienze per audizione amministratori di sostegno o di tutori si farà ricorso, ove possibile, ad uno scambio di tipo cartolare mediante note scritte o all'audizione da remoto).

5 Deposito rendiconti annuali e finali e di relazioni sulle condizioni di vita e di salute dell'amministrato.

Durante il periodo di sospensione (dal 9 al 15 aprile 2020) sono sospesi per tutta la sua durata i termini assegnati per il deposito dei rendiconti annuali e finali da parte di tutori e amministratori di sostegno. L'amministratore di sostegno o il tutore se interpellati dal G.T. per ragioni di urgenza dovranno rispondergli per iscritto nel termine assegnato.

* * *

VENDITE ESECUTIVE ED ALTRE ATTIVITA' NON GIURISDIZIONALI RELATIVE ALLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

In considerazione della peculiare organizzazione degli uffici delle esecuzioni immobiliari, intorno ai quali ruotano una pluralità di soggetti che sono chiamati a svolgere plurime attività non solo in Tribunale e nelle aule d'udienza ma anche direttamente sul territorio, si impone un ripensamento organizzativo ispirato da un lato a soddisfare appieno l'esigenza superiore di salvaguardia della salute pubblica e, dall'altro, a non frustrare del tutto il sistema delle esecuzioni immobiliari che è scandito da precise tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del mercato delle vendite coattive, e ciò anche allo scopo di impedire intenti speculativi che in questo momento potrebbero essere favoriti.

Alla luce di tale premessa, appare opportuno differire a data successiva al 30 giugno 2020 tutte le vendite anche quelle con modalità telematiche, in ragione della circostanza che – sebbene la vendita con modalità telematica può svolgersi da remoto – di fatto le attività che normalmente le precedono (contatti con il professionista ed in particolare le visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) di fatto frustrerebbero le finalità preventive e di tutela della salute pubblica.

Per tutti i procedimenti di esecuzione immobiliare pendenti, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse:

1) Sono sospesi tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo e il 30 giugno (tale data tiene conto dell'attività preliminare rispetto alla vendita) mandando al professionista delegato e al custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita sospesa dal GE";

2) I gestori incaricati delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

3) Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di sospensione con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

4) In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

5) In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso sino a nuovo ordine;

6) Sono sospesi gli accessi degli ausiliari, per le visite e le stime, presso gli immobili staggiti per qualunque ragione sino al 15 aprile 2020, salvo l'accesso da parte del custode nell'esercizio del suo incarico, ferma restando l'adozione da parte sua di tutte le precauzioni imposte dalle autorità competenti.

7) Sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino al 15 aprile 2020;

8) E' sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti, comunque dopo il 15.4.2020;

9) sono sospesi, dal 9 al 15 aprile 2020 i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati.

Conversione del pignoramento: I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico dell'istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio.

I termini per il versamento delle rate da corrispondere in base ai piani di rateizzazione già autorizzati ai sensi dell'art. 495 c.p.c. sono sospesi ai sensi del D. L. n. 18 del 17.03.2020 fino al 16 aprile 2020.

Si delineano di seguito le modalità operative in merito ai versamenti e alla tenuta dei libretti di deposito:

(1). La cauzione deve essere depositata presso l'Istituto di credito su apposito libretto intestato alla procedura esibendo copia della costituzione del difensore o altro atto equipollente idoneo a consentire all'istituto di credito di individuare la procedura;

(2). per l'apertura del libretto bancario con iban non è più necessaria l'autorizzazione della cancelleria o del Giudice, valendo il presente provvedimento quale autorizzazione generale;



(3). copia del libretto attestante il versamento va depositata via PCT nel fascicolo digitale della procedura;

(4). il libretto in originale sia custodito dal difensore del debitore e sia depositato in cancelleria entro 15 giorni dall'apertura;

(5). in deroga fino al 15.4.2020 dispone che il libretto sia conservato dal difensore del debitore;

(6). **i debitori sono esonerati dall'aggiornamento dei libretti per tutte le procedure di conversione, anche già in corso fino al 15.4.2020, salve specifiche determinazioni dei G.E. nelle singole procedure;**

(7). i versamenti per tutte le procedure di conversione (anche già in corso) dal termine del periodo di sospensione vanno compiuti esclusivamente tramite bonifico sull'IBAN abbinato al libretto della procedura, prediligendo la modalità di "bonifico on line" ed indicando nella causale il numero del libretto e il numero della procedura, nonché il n. di rata;

(8). i procuratori dei debitori ammessi al beneficio della conversione depositino sul PCT estratto di ogni contabile avente ad oggetto il pagamento della rata mensile.

(9). I creditori continueranno a depositare istanza telematica per l'assegnazione delle somme versate secondo il piano di rateizzo, ex artt. 495 - 510 c.p.c.; le istanze saranno evase fuori udienza, salvo criticità da affrontare in contraddittorio delle parti, nel qual caso di concederanno termini per il deposito di note scritte.

Esperto stimatore e custode: ferma la sospensione delle attività degli ausiliari sino alla data del 15 aprile 2020 come specificato al punto 6), l'esperto stimatore potrà invece svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, la documentazione necessaria presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica. I termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Pertanto, non è necessario presentare istanza di proroga, stante il suddetto differimento dell'udienza ex art. 569 c.p.c.

Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173bis disp. att. c.p.c.

Anche il custode continuerà a svolgere tutte le attività che siano compatibili con modalità telematiche o da remoto, o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al Giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti et similia...).

Laddove gli occupanti gli immobili versino in comprovato stato di difficoltà economica, riconlegabile all'emergenza sanitaria COVID, i custodi sono autorizzati sin da ora (senza necessità di presentazione di specifica istanza), a differire i pagamenti delle indennità di occupazione/canoni di locazione al 16.4.2020; il custode concorderà con gli occupanti piano di rateizzo delle indennità/canoni relativi ai mesi di marzo e aprile 2020.

* * *

SETTORE FALLIMENTARE

1. Udienze prefallimentari e relativi collegi.

Considerata la disposizione in ordine alla creazione di un periodo cuscinetto, simile alla sospensione feriale estiva, che va dal giorno 9 marzo al 15 aprile 2020 compreso, di cui al primo



comma del decreto n. 18/2020, e la necessità di successiva riorganizzazione del lavoro prevista si osserva che:

parte della materia trattata dalla sezione, può rientrare nella eccezione disposta dall'art. 83 comma 3, lettera a) parte finale del decreto: cioè in tutti quei procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e si tratta segnatamente delle istruttorie prefallimentari e delle conseguenti dichiarazioni di fallimento;

pertanto, si dà atto che l'eccezione di cui alla lettera a) parte finale si realizza solo quando l'urgenza viene attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt. 6 e 7 l.f. dal delegato del Presidente del Tribunale per i ricorsi nuovi, o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente;

perché tale pronuncia avvenga, occorre che *ictu oculi* sia evidente l'urgenza, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando (questione per lo più rilevabile d'ufficio), o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro, eventualità che non può che essere segnalata dal ricorrente (ovviamente in via telematica poiché è inibito l'uso di qualsiasi cartaceo);

in assenza di tali elementi visibili, anche le prefallimentari saranno rinviate dopo il 15 aprile 2020 con una certa elasticità del differimento, essendo prevedibile che lo spazio dei rinvii debba essere mantenuto fluido nella entità e nei tempi.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Analoga politica verrà adottata per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma, e per le udienze ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180.

Per le udienze che si devono celebrare, è ammesso che i difensori che lo ritengano depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire ma si rimettono agli scritti, l'udienza deve però tenersi nel caso di prefallimentare, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiari via mail di rimettersi o di rinunciarvi.

Per le pronunce collegiali in materia di procedure minori si ribadisce che si adotterà analoga condotta (se urgente in base ai rilievi delle parti, verrà celebrata, altrimenti rinviata).

2. Aste fallimentari in corso

Premesso che la situazione contingente di allarme e preoccupazione per il futuro anche del Paese sia idonea a incidere sulla possibilità di raggiungere il giusto prezzo ex art. 108, falsando il mercato per l'incertezza, l'ovvia accentuata difficoltà di accedere al credito, finendo per poter favorire in tendenza implicitamente le concentrazioni economiche speculative e che tale tendenza debba essere contrastata e sedata, rilevato che ragionevolmente per iniziare riequilibrio vi sia necessità di un periodo maggiore di quello previsto dal decreto n. 18/20;

Premesso altresì che appare significativo che il decreto n. 18 abbia scelto di disciplinare le udienze civili e penali assegnando ai capi degli uffici, di concerto colle autorità sanitarie, ampi poteri organizzativi, suggerendo varie modalità al fine di evitare assembramenti e compresenze in Tribunale, addirittura consentendo, fra le altre possibili misure, il rinvio a dopo il 30 giugno 2020;

Ritenuto che non si possa trascurare la situazione di coloro che collaborano fuori dall'udienza civile col Giudice delegato, nella redazione di perizie, visione delle strutture in vendita, nella sala aste, nella celebrazione delle vendite, ricezione buste, apertura delle stesse ecc. (periti, custodi, coadiutori, curatori, società specializzate ecc.) che pertanto si ritiene di dover differire in generale le aste per il periodo in esame c.d. cuscinetto, come segue:

1) Sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 30 giugno mandando al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD";



2) I professionisti, ovvero i gestori se incaricati delle vendite, non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;

3) Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i professionisti sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

4) In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

5) Sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione sino al 15 aprile 2020;

6) E' sospesa, sino al 15.4.2020, l'attuazione degli ordini di liberazione ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti;

7) Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati.

Fissazione e trattazione udienze penali

Premesso che nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sarà difficile che si creino assembramenti in relazione al limitato numero dei processi che verranno trattati, si raccomanda comunque di assicurare sia in aula che fuori dall'aula **la distanza di sicurezza** di almeno un metro.

Le **udienze** verranno fissate tutte ***ad horas***.

La trattazione dei processi avverrà **a porte chiuse** ai sensi dell'art. 472 c.p.p.;

Nei processi che in base al decreto legge dovranno essere necessariamente trattati si cercherà di **limitare il numero dei testi da sentire** per udienza in modo da assicurare che sia in udienza che nelle zone antistanti non si creino assembramenti che violino la regola del rispetto della **distanza di sicurezza minima di un metro**;

Ai sensi dell'art. 83 comma 12 D.L. n. 18/2020, ferma l'applicazione dell'art. 472 comma 3 c.p.p., **dal 9 marzo al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, interne o in stato di custodia cautelare** è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto a mezzo delle piattaforme Skype for business e **Teams** autorizzate dalla DGSIA e in conformità al **protocollo sottoscritto** da questo Ufficio unitamente alla Procura della Repubblica, al COA e alla Camera Penale;



Ai sensi del comma 1 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 dal **9 marzo 2020 al 15 aprile 2020** le udienze dei procedimenti (civili) e penali **sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020**. Si è dunque allungato il c.d. periodo cuscinetto.

Nello stesso arco di tempo (comma 2) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali con la precisazione che dette disposizioni non operano nei casi indicati al comma 3.

Quindi in questa fase (9 marzo-15 aprile 2020) la regola è quella del **rinvio d'ufficio** delle udienze ad eccezione di quelle che riguardano i procedimenti indicati al comma 3 lett.b) D.L. cit.

Il provvedimento di rinvio verrà dunque adottato **fuori udienza** con le modalità indicate nei decreti predisposti dal Presidente della Sezione Penale.

In particolare, in base al nuovo decreto legge (art. 83 commi 14 e 15) si provvederà alla notifica del decreto di rinvio **al solo difensore di fiducia** dell'imputato e delle altre parti private (a prescindere dunque dal dato di fatto dell'assenza o presenza dell'imputato) **mediante il sistema snt** ovvero mediante tiap mentre **in caso di difensore d'ufficio** si provvederà nelle **forme ordinarie**.

Si segnala che **il comma 2 dell'art. 83 D.L. cit.** che disciplina la **sospensione dei termini** fa **riferimento al procedimento e non all'udienza** e conseguentemente sospende tutti i termini compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Questa sospensione, tuttavia, va interpretata nel senso che a fronte del minor numero di udienze che terremo e di sentenze che incamereremo, **l'attività che non richiede la tenuta di udienze andrà incrementata**. Verranno a tal fine definite tutte le istanze pendenti di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato e redatti i provvedimenti all'esito di incidenti di esecuzione, le istanze relative alla destinazione di corpi di reato e le sentenze già incamerate. Nella medesima ottica si provvederà a completare l'inserimento nell'apposito programma SICP della scadenza delle misure cautelari pendenti nei vari procedimenti.

Ovviamente i provvedimenti dovranno essere depositati, per i procedimenti sospesi, solo al termine del periodo di sospensione.

Quanto ai procedimenti che si devono celebrare fino al **15 aprile** ex art. 83 comma 3 lett. b), si tratta degli stessi procedimenti già indicati nel precedente decreto legge.

Tutti gli altri procedimenti sono sospesi e per essi nel periodo 9 marzo/15 aprile sono sospesi pure i termini di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p. (quindi anche quelli delle misure non custodiali, novità introdotta dal nuovo decreto legge, art. 83 comma 4).

Non possono invece essere **mai superati i termini massimi** (complessivo e di fase).

Ovviamente **per i procedimenti che sono stati trattati** o perché era obbligatorio trattarli (art. 83 comma 3 lett. b) ovvero perché i detenuti, gli imputati o i loro difensori hanno espressamente richiesto che si proceda il procedimento **non è sospeso** e dunque nessun termine che lo riguarda può ritenersi sospeso.



E' bene precisare, che tra i procedimenti per cui è obbligatoria la trattazione a mente dell'art. 83 comma 3 lett. b), n. 1) (*"procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ai sensi dell'articolo 51 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354"*) non possono annoverarsi i processi di cognizione a carico di soggetti **"detenuti per altra causa"** atteso che in tal senso devono valorizzarsi le univoche indicazioni letterali della norma avuto riguardo, da un lato, al riferimento dell'inciso "persone detenute", nel quale risulta evidente la esclusione della precipua qualità di "imputato", e, dall'altro, al successivo inciso *ad excludendum* (*salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ai sensi dell'articolo 51 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354"*) che pare evocare in modo univoco la categoria dei procedimenti da celebrarsi davanti alla magistratura di sorveglianza a carico di soggetti per i quali non sia intervenuto alcun provvedimento di sospensione cautelativa delle menzionate misure alternative alla detenzione carceraria.

Riguardo alla **richiesta di trattazione** di cui all'art. 83 comma 3 lett. b), si informa che sono stati sollecitati i Presidenti del COA e della Camera Penale, che si sono impegnati a darne avviso al Foro, di richiedere ai difensori di attivarsi anche con i loro assistiti per assicurare che **le richieste espresse di trattazione** arrivino, **tendenzialmente, almeno 72 ore prima della data fissata per l'udienza** tenuto conto peraltro del fatto che nella maggior parte dei casi si tratterà di procedimenti con imputati detenuti o sottoposti ad altra misura custodiale per i quali è necessario attivare le videoconferenze ovvero il videocollegamento con piattaforme skype o teams; attività che richiedono una previa organizzazione.

Può porsi, molto astrattamente, il problema **di un'eventuale istanza di modifica della misura cautelare** e se la stessa debba contenere una espressa rinuncia alla sospensione pena la sospensione della decorrenza dei termini per il parere del pubblico ministero e per il deposito del provvedimento del giudice fino al termine del periodo. E se poi questa rinuncia abbia effetto per il singolo provvedimento o si estenda all'intero procedimento ossia se vada considerata come richiesta generale di trattazione.

Si opta per la interpretazione dell'assoluta diversa finalità tra sospensione dei termini e provvedimenti de libertate la cui adozione e modifica ha presupposti del tutto indipendenti.

Quindi non vi è alcuna sospensione per i provvedimenti de libertate che il magistrato dovrà continuare a trattare con il rispetto dei termini prescritti e di contro l'istanza di modifica di un tale tipo di provvedimenti non può essere interpretata come istanza di trattazione del procedimento in generale.

Se poi la prevalente giurisprudenza di legittimità preclude la possibilità per le parti private di avanzare **istanze di modifica delle misure cautelari a mezzo pec** in violazione del disposto dell'art. 121 c.p.p., in base al quale è necessario il rituale deposito in cancelleria dell'istanza, pare tuttavia che le stesse istanze, avuto riguardo alla materia di particolare valore costituzionale costituito dalla libertà personale, possano essere valorizzate, *a fortiori* nel periodo emergenziale in questione, quanto meno alla stregua di sollecitazione all'esercizio del potere officioso spettante al giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 299 co. 3 c.p.p. (il gip potrà in alternativa sollecitare il pm ad esprimersi in ordine all'istanza pervenuta a mezzo pec).



Ulteriori disposizioni verranno dettate in relazione a sopravvenute esigenze ovvero ad eventuali ulteriori indicazioni che dovessero provenire dal CSM o dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria

Alla Segreteria per gli adempimenti e l'inserimento del presente provvedimento nel sito web di questo Tribunale e per la sua comunicazione:

- ai Magistrati dell'Ufficio;
- al Procuratore della Repubblica sede;
- agli Uffici del Giudice di Pace;
- all'Ufficio Nep;
- al Dirigente Amministrativo;
- ai tirocinanti ex art. 73 cit. che hanno in corso di svolgimento lo stage formativo presso questa Tribunale;
- al Medico competente dr.ssa Nicoletta Bonura;
- al RSPP Ing. Antonino Bilardello;
- agli Addetti ai controlli;
- al Procuratore Generale;
- al Presidente della Corte d'Appello;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala;
- al Presidente della Camera Penale,
- al Presidente della Camera Civile
- alle Organizzazioni Sindacali di categoria;
- al Ministero della Giustizia - Dipartimento Organizzazione Giudiziaria;
- al Consiglio Superiore della Magistratura.

Marsala, 24 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale

Alessandra Camassa



TRIBUNALE di MARSALA
Depositato in Cancelleria
Marsala, il 25-03-2020
IL DIRETTORE
Dott. Gaspare Ferro



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

PRESIDIO DAL 25 MARZO 2020 AL 15 APRILE 2020

I profili professionali impegnati nel presidio svolgeranno le seguenti attività:

Direttore	Attività vicaria di supporto al dirigente
Funzionario Giudiziario	Coordinamento generale del presidio
Cancelliere esperto	Ricezione atti urgenti Gip, dibattimento, procedimenti cautelari e urgenti civili, TSO
Assistenti giudiziari	Assistenza al giudice per le indagini preliminari, per le udienze di convalida, udienze con detenuti, atti urgenti. Assistenza al giudice ed al Dibattimento per irettissime e udienze con detenuti. Assistenza al giudice civile per la trattazione di atti urgenti
Operatore Giudiziario	Esecuzione atti urgenti
Ausiliario	servizi urgenti e indifferibili

Presidio settimana dal 25 marzo 2020 al 28 marzo 2020

Dirigenti e Direttori con attività vicaria e di supporto

	NOMINATIVO	QUALIFICA	UFFICIO
LUNEDI'	Maiani Fabio	Dirigente	Dirigenza - P 1° - St n. 106 - tel:0923765232
MARTEDI'	Maiani Fabio	Dirigente	Dirigenza - P 1° - St n. 106 - tel:0923765232
MERCOLEDI'	Ferro Gaspare	Direttore	Segreteria di Presidenza P. 1° - St.n. 103- tel 0923765251
GIOVEDI'	Giacalone Giacomo	Direttore	GIP/GUP - P 1° - ST. n. 160 - tel 0923765348
VENERDI'	Maiani Fabio (da remoto)	Direttore	Dirigenza - P 1° - St n. 106 - tel:0923765232
SABATO	Lombardo Giuseppe	Direttore	Civile - P 1° - St.n. 133 - tel 0923765303

Presidio per i servizi essenziali

	NOMINATIVO	QUALIFICA	UFFICIO
MERCOLEDI' 25 MARZO 2020	Accardi Andrea	funzionario giudiziario	Uff. Gip/Gup P. 1° St. n. 161 - tel 0923765219
	Mangia Flora	cancelliere	Uff. Gip/Gup P.1° St.n. 158 - tel 0923765353
	Abbonato Fioriana	assistente giudiziario	Canc. Esecuzioni 2° piano St.n. 215 - tel 0923765372
	Petralia Dina	assistente giudiziario	Canc. Civile P.1° St. n. 131 - tel 0923765227
	Vinci Giovanni	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 21 - tel 0923765268
	Aleci Anna Maria	operatore giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St.n. 20 - tel 0923765383
	Marino Giuseppe M.	Ausiliario	Canc. Esecuzioni P. 2° St. n. 213 - tel 0923765296
	Di Giovanni Pietro	conducente automezzi	P. 1° St. n. 170

GIOVEDI' 26 MARZO 2020	Alfisi Grazia	funzionario giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 26 - tel 0923765270
	Picciione Rossella	cancelliere esperto	Canc. Fallimentare P.2° St.n. 209 - tel 0923765307
	Adamo Giuseppe	assistente giudiziario	Canc. Esecuzioni P.2° ST.n. 213 - tel 0923765372
	Giacalone Giacoma	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 21 - tel 0923765268
	Licari Angelo D.	assistente giudiziario	Uff. Gip/Gup P.1° St. n. 159 - tel 0923765343
	De Vita Emanuela (Gip/Gup)	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 23 - tel 0923765209
	Maria Antonia Anna	operatore giudiziario	Canc. Civile P.1° St.n. 129 - tel 0923765287
	Di Prima Vincenzo	Ausiliario	Canc. Esecuzioni P. 2° St. n. 206 - tel 0923765374
	Di Giovanni Pietro	conducente automezzi	P. 1° St. n. 170

VENERDI' 27 MARZO 2020	Accardi Andrea	funzionario giudiziario	Uff. Gip/Gup P. 1° St. n. 161 - tel 0923765219
	Bonafede Filippo (Gip/Gup)	assistente giudiziario	Canc. Fallimentare P.2° St.n. 206 - tel 0923765291
	Pellegrino Giuseppina	cancelliere esperto	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 22 - tel 0923765282
	Virzi Mariella	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 22 - tel 0923765282
	Papadia Giuseppe	operatore giudiziario	Canc. Civile P.1° St.n.131 - tel 0923765352
	Mannone Michele	Ausiliario	Uff. Dibattimento P. terra St n. 20 - tel 0923765334
	Di Giovanni Pietro	conducente automezzi	P. 1° St. n. 170

Presidio per le segreterie e uffici amministrativi

	NOMINATIVO	QUALIFICA	UFFICIO
LUNEDI'	Raineri Lucia	operatore giudiziario	Segr. Presidenza. P. 1° St. n. 102 - tel 0923765350
LUNEDI'	Parmenello Filippo Luigi	operatore giudiziario	Uff. Rec. Crediti Spese Giustizia P.1°St.n.135 - tel 0923765275
MARTEDI'	Valenti Giuseppa	operatore giudiziario	Uff. Personale P. 1° St. n. 108 - tel 0923765280
MARTEDI'	Pellegrino Calogera Daniela	operatore giudiziario	Uff. Rec. Crediti Spese Giustizia P.1° St. n. 135 - tel 0923765277
MERCOLEDI'	Marocco Maria Luisa	operatore giudiziario	Uff. Consegnatario Economico P.1°St.n. 134 - tel 0923765380
MERCOLEDI'	Tranchida Isabella	assistente giudiziario	Uff. Rec. Crediti Spese Giustizia P. 1° St.n. 135 - tel 0923765275
GIOVEDI'	Sciacca MariaPia	operatore giudiziario	Uff. Personale P. 1° St. n. 108 - tel 0923765224
GIOVEDI'	Ottoveggio Giovanna	operatore giudiziario	Uff. Rec. Crediti Spese Giust. P.1° St. n. 135 - tel 0923765279
VENERDI'	Gucciardi Rosanna	assistente giudiziario	Segr. Presidenza. P.1° St. n. 102 - tel 0923765226
VENERDI'	Sammartano Angelo	ausiliario	Uff. Consegnatario Economico P.1° St. n. 134 - tel 0923765231



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

PRESIDIO DAL 25 MARZO 2020 AL 15 APRILE 2020

I profili professionali impegnati nel presidio svolgeranno le seguenti attività:

Direttore	Attività vicaria di supporto al dirigente
Funzionario Giudiziario	Coordinamento generale del presidio
Cancelliere esperto	Ricezione atti urgenti Gip, dibattimento, procedimenti cautelari e urgenti civili, TSO
Assistenti giudiziari	Assistenza al giudice per le indagini preliminari, per le udienze di convalida, udienze con detenuti, atti urgenti. Assistenza al giudice ed al dibattimento per irettissime e udienze con detenuti. Assistenza al giudice civile per la trattazione di atti urgenti
Operatore Giudiziario	Esecuzione atti urgenti
Ausiliario	servizi urgenti e indifferibili

Presidio settimana dal 30 marzo 2020 al 04 aprile 2020

Dirigenti e Direttori con attività vicaria e di supporto

	NOMINATIVO	QUALIFICA	UFFICIO
LUNEDI'	Maiani Fabio	Dirigente	Dirigenza - P 1° - St n. 106 - tel:0923765232
MARTEDI'	Maiani Fabio	Dirigente	Dirigenza - P 1° - St n. 106 - tel:0923765232
MERCOLEDI'	Ferro Gaspare	Direttore	Segreteria di Presidenza P. 1° - St.n. 103- tel 0923765251
GIOVEDI'	Giacalone Giacomo	Direttore	GIP/GUP - P 1° - ST. n. 160 - tel 0923765348
VENERDI'	Maiani Fabio(da remoto)	Direttore	Dirigenza - P 1° - St n. 106 - tel:0923765232
SABATO	Lombardo Giuseppe	Direttore	Civile - P 1° - St.n. 133 - tel 0923765303

Presidio per i servizi essenziali

	NOMINATIVO	QUALIFICA	UFFICIO
LUNEDI' 30 MARZO 2020	Malafò Giuseppe	funzionario giudiziario	Canc. civile P.1° St.n.131 - tel 0923765278
	Valenti Biagio	cancelliere esperto	Canc. Esecuzioni P.2° St. n. 212 - tel 0923765372
	Licari Angelo D.	assistente giudiziario	Uff. Gip/Gup P. 1° St. n. 159 - tel 0923765343
	Virzì Mariella (Gip/Gup)	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 22 - tel 0923765282
	De Vita emanuela	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 23 - tel 0923765209
	Alagna Giovanna	operatore giudiziario	Uff. Gip/Gup P. 1° St. n. 156 - tel 0923765276
	Li Vigni Giusy	operatore giudiziario	Canc. Civile P.1° St. n. 130 - tel 0923765295
	Longo Matteo	ausiliario	Canc. Civile P. 1° St. n. 132 - tel 0923765229
	Gambina Pietro	conducente automezzi	P. 1° St. n. 170

MARTEDI' 31 MARZO 2020	Architetto Carmela	funzionario giudiziario	Canc. Lavoro P.1° St.n. 116 - tel 0923765256
	Conti Alessandra	cancelliere esperto	Uff. Gip/Gup P.1° St.n. 158 - tel 0923765329
	Vinci Giovanni (Gip/Gup)	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 21 - tel 0923765268
	Pirna Rosario	assistente giudiziario	Canc. Civile P. 1° St. n. 158 - tel 0923765264
	Ingrasciotta Catherina	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 23 - tel 0923765268
	Parisi Giuseppe	operatore giudiziario	Canc. Esecuzioni P. 2° St.n.215 - tel 0923765269
	Ingoglia Caterina	Ausiliario	Uff. Dibattimento P. terra St.n. 21 - tel 0923765334
	Gambina Pietro	conducente automezzi	P. 1° St. n. 170

MERCOLEDI' 01 APRILE 2020	Accardi Andrea	funzionario giudiziario	Uff. Gip/Gup P. 1° St. n. 161 - tel 0923765219
	Mangia Flora	cancelliere	Uff. Gip/Gup P.1° St.n. 158 - tel 0923765353
	Abbonato Floriana	assistente giudiziario	Canc. Esecuzioni 2° piano St.n. 215 - tel 0923765372
	Petrilia Dina	assistente giudiziario	Canc. Civile P.1° St. n. 131 - tel 0923765227
	Vinci Giovanni	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 21 - tel 0923765268
	Aleci Anna Maria	operatore giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St.n. 20 - tel 0923765383
	Marino Giuseppe M.	Ausiliario	Canc. Esecuzioni P. 2° St. n. 213 - tel 0923765296
	Gambina Pietro	conducente automezzi	P. 1° St. n. 170

GIOVEDI' 02 APRILE 2020	Alfisi Grazia	funzionario giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 26 - tel 0923765270
	Picciione Rossella	cancelliere esperto	Canc. Fallimentare P.2° St.n. 209 - tel 0923765307
	Adamo Giuseppe	assistente giudiziario	Canc. Esecuzioni P.2° ST.n. 213 - tel 0923765372
	Giacalone Giacoma	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 21 - tel 0923765268
	Licari Angelo D.	assistente giudiziario	Uff. Gip/Gup P.1° St. n. 159 - tel 0923765343
	De Vita Emanuela (Gip/Gup)	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 23 - tel 0923765209
	Maria Antonia Anna	operatore giudiziario	Canc. Civile P.1° St n. 129 - tel 0923765287
	Di Prima Vincenzo	Ausiliario	Canc. Esecuzioni P. 2° St. n. 206 - tel 0923765374
	Gambina Pietro	conducente automezzi	P. 1° St. n. 170

VENERDI' 03 APRILE 2020	Accardi Andrea	funzionario giudiziario	Uff. Gip/Gup P. 1° St. n. 161 - tel 0923765219
	Bonafede Filippo (Gip/Gup)	assistente giudiziario	Canc. Fallimentare P.2° St.n. 206 - tel 0923765291
	Pellegrino Giuseppina	cancelliere esperto	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 22 - tel 0923765282
	Virzi Mariella	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 22 - tel 0923765282
	Papadia Giuseppe	operatore giudiziario	Canc. Civile P.1° St.n.131 - tel 0923765352
	Mannone Michele	Ausiliario	Uff. Dibattimento P. terra St n. 20 - tel 0923765334
	Gambina Pietro	conducente automezzi	P. 1° St. n. 170

Presidio per le segreterie e uffici amministrativi

	NOMINATIVO	QUALIFICA	UFFICIO
LUNEDI'	Raineri Lucia	operatore giudiziario	Segr. Presidenza. P. 1° St. n. 102 - tel 0923765350
LUNEDI'	Parrinello Filippo Luigi	operatore giudiziario	Uff. Rec. Crediti Spese Giustizia P.1°St.n.135 - tel 0923765275
MARTEDI'	Valenti Giuseppa	operatore giudiziario	Uff. Personale P. 1° St. n. 108 - tel 0923765280
MARTEDI'	Pellegrino Calogera Daniela	operatore giudiziario	Uff. Rec. Crediti Spese Giustizia P.1° St. n. 135 - tel 0923765277
MERCOLEDI'	Marocco Maria Luisa	operatore giudiziario	Uff. Consegnatario Economico P.1°St.n. 134 - tel 0923765380
MERCOLEDI'	Tranchida Isabella	assistente giudiziario	Uff. Rec. Crediti Spese Giustizia P. 1° St.n. 135 - tel 0923765275
GIOVEDI'	Sciaccia MariaPia	operatore giudiziario	Uff. Personale P. 1° St. n. 108 - tel 0923765224
GIOVEDI'	Ottoveggio Giovanna	operatore giudiziario	Uff. Rec. Crediti Spese Giust. P.1° St. n. 135 - tel 0923765279
VENERDI'	Gucciardi Rosanna	assistente giudiziario	Segr. Presidenza. P.1° St. n. 102 - tel 0923765226
VENERDI'	Sammartano Angelo	ausiliario	Uff. Consegnatario Economico P.1° St. n. 134 - tel 0923765231



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

PRESIDIO DAL 25 MARZO 2020 AL 15 APRILE 2020

I profili professionali impegnati nel presidio svolgeranno le seguenti attività:

Direttore	Attività vicaria di supporto al dirigente
Funzionario Giudiziario	Coordinamento generale del presidio
Cancelliere esperto	Ricezione atti urgenti Gip, dibattimento, procedimenti cautelari e urgenti civili, TSO
Assistenti giudiziari	Assistenza al giudice per le indagini preliminari, per le udienze di convalida, udienze con detenuti, atti urgenti. Assistenza al giudice ed al dibattimento per irettissime e udienze con detenuti. Assistenza al giudice civile per la trattazione di atti urgenti
Operatore Giudiziario	Esecuzione atti urgenti
Ausiliario	servizi urgenti e indifferibili

Presidio settimana dal 06 aprile 2020 all' 11 aprile 2020

Dirigenti e Direttori con attività vicaria e di supporto

	NOMINATIVO	QUALIFICA	UFFICIO
LUNEDI'	Maiani Fabio	Dirigente	Dirigenza - P 1° - St n. 106 - tel:0923765232
MARTEDI'	Maiani Fabio	Dirigente	Dirigenza - P 1° - St n. 106 - tel:0923765232
MERCOLEDI'	Ferro Gaspare	Direttore	Segreteria di Presidenza P. 1° - St.n. 103- tel 0923765251
GIOVEDI'	Giacalone Giacomo	Direttore	GIP/GUP - P 1° - ST. n. 160 - tel 0923765348
VENERDI'	Maiani Fabio (da remoto)	Direttore	Dirigenza - P 1° - St n. 106 - tel:0923765232
SABATO	Lombardo Giuseppe	Direttore	Civile - P 1° - St.n. 133 - tel 0923765303

Presidio per i servizi essenziali

	NOMINATIVO	QUALIFICA	UFFICIO
LUNEDI' 06 APRILE 2020	Malato Giuseppe	funzionario giudiziario	Canc. civile P.1° St.n.131 - tel 0923765278
	Valenti Biagio	cancelliere esperto	Canc. Esecuzioni P.2° St. n. 212 - tel 0923765372
	Licari Angelo D.	assistente giudiziario	Uff. Gip/Gup P. 1° St. n. 159 - tel 0923765343
	Virzì Mariella (Gip/Gup)	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 22 - tel 0923765282
	De Vita emanuela	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 23 - tel 0923765209
	Alagna Giovanna	operatore giudiziario	Uff. Gip/Gup P. 1° St. n. 156 - tel 0923765276
	Li Vigni Giusy	operatore giudiziario	Canc. Civile P.1° St. n. 130 - tel 0923765295
	Longo Matteo	ausiliario	Canc. Civile P. 1° St. n. 132 - tel 0923765229
MARTEDI' 07 APRILE 2020	Fazio Mimmo	conducente automezzi	P. 1° St. n. 170
	Architetto Carmela	funzionario giudiziario	Canc. Lavoro P.1° St.n. 116 - tel 0923765256
	Conti Alessandra	cancelliere esperto	Uff. Gip/Gup P.1° St.n. 158 - tel 0923765329
	Vinci Giovanni (Gip/Gup)	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 21 - tel 0923765268
	Pinna Rosario	assistente giudiziario	Canc. Civile P. 1° St. n. 158 - tel 0923765264
	Ingrasciotta Caterina	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 23 - tel 0923765268
	Parisi Giuseppe	operatore giudiziario	Canc. Esecuzioni P. 2° St.n.215 - tel 0923765269
	Ingoglia Caterina	Ausiliario	Uff. Dibattimento P. terra St.n. 21 - tel 0923765334
	Fazio Mimmo	conducente automezzi	P. 1° St. n. 170

MERCOLEDI' 08 APRILE 2020	Accardi Andrea	funzionario giudiziario	Uff. Gip/Gup P. 1° St. n. 161 - tel 0923765219
	Mangia Flora	cancelliere	Uff. Gip/Gup P.1° St.n. 158 - tel 0923765353
	Abbonato Floriana	assistente giudiziario	Canc. Esecuzioni 2° piano St.n. 215 - tel 0923765372
	Petralia Dina	assistente giudiziario	Canc. Civile P.1° St. n. 131 - tel 0923765227
	Vinci Giovanni	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 21 - tel 0923765268
	Aleci Anna Maria	operatore giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St.n. 20 - tel 0923765383
	Marino Giuseppe M.	Ausiliario	Canc. Esecuzioni P. 2° St. n. 213 - tel 0923765296
	Fazio Mimmo	conducente automezzi	P. 1° St. n. 170
GIOVEDI' 09 APRILE 2020	Alfisi Grazia	funzionario giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 26 - tel 0923765270
	Piccione Rossella	cancelliere esperto	Canc. Fallimentare P.2° St.n. 209 - tel 0923765307
	Adamo Giuseppe	assistente giudiziario	Canc. Esecuzioni P.2° ST.n. 213 - tel 0923765372
	Giacalone Giacoma	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 21 - tel 0923765268
	Licari Angelo D.	assistente giudiziario	Uff. Gip/Gup P.1° St. n. 159 - tel 0923765343
	De Vita Emanuela (Gip/Gup)	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 23 - tel 0923765209
	Maria Antonia Anna	operatore giudiziario	Canc. Civile P.1° St n. 129 - tel 0923765287
	Di Prima Vincenzo	Ausiliario	Canc. Esecuzioni P. 2° St. n. 206 - tel 0923765374
VENERDI' 10 APRILE 2020	Fazio Mimmo	conducente automezzi	P. 1° St. n. 170
	Accardi Andrea	funzionario giudiziario	Uff. Gip/Gup P. 1° St. n. 161 - tel 0923765219
	Bonafele Filippo (Gip/Gup)	assistente giudiziario	Canc. Fallimentare P.2° St.n. 206 - tel 0923765291
	Pellegrino Giuseppina	cancelliere esperto	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 22 - tel 0923765282
	Virzi Mariella	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 22 - tel 0923765282
	Papadia Giuseppe	operatore giudiziario	Canc. Civile P.1° St.n.131 - tel 0923765352
	Mannone Michele	Ausiliario	Uff. Dibattimento P. terra St n. 20 - tel 0923765334
	Fazio Mimmo	conducente automezzi	P. 1° St. n. 170

Presidio per le segreterie e uffici amministrativi

	NOMINATIVO	QUALIFICA	UFFICIO
LUNEDI'	Raineri Lucia	operatore giudiziario	Segr. Presidenza. P. 1° St. n. 102 - tel 0923765350
LUNEDI'	Parrinello Filippo Luigi	operatore giudiziario	Uff. Rec. Crediti Spese Giustizia P.1°St.n.135 - tel 0923765275
MARTEDI'	Valenti Giuseppa	operatore giudiziario	Uff. Personale P. 1° St. n. 108 - tel 0923765280
MARTEDI'	Pellegrino Calogera Daniela	operatore giudiziario	Uff. Rec. Crediti Spese Giustizia P.1° St. n. 135 - tel 0923765277
MERCOLEDI'	Marocco Maria Luisa	operatore giudiziario	Uff. Consegnatario Economico P.1°St.n. 134 - tel 0923765380
MERCOLEDI'	Tranchida Isabella	assistente giudiziario	Uff. Rec. Crediti Spese Giustizia P. 1° St.n. 135 - tel 0923765275
GIOVEDI'	Sciacca MariaPia	operatore giudiziario	Uff. Personale P. 1° St. n. 108 - tel 0923765224
GIOVEDI'	Ottoveggio Giovanna	operatore giudiziario	Uff. Rec. Crediti Spese Giust. P.1° St. n. 135 - tel 0923765279
VENERDI'	Gucciali Rosanna	assistente giudiziario	Segr. Presidenza. P.1° St. n. 102 - tel 0923765226
VENERDI'	Sammartano Angelo	ausiliario	Uff. Consegnatario Economico P.1° St. n. 134 - tel 0923765231



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

PRESIDIO DAL 25 MARZO 2020 AL 15 APRILE 2020

I profili professionali impegnati nel presidio svolgeranno le seguenti attività:

Direttore	Attività vicaria di supporto al dirigente
Funzionario Giudiziario	Coordinamento generale del presidio
Cancelliere esperto	Ricezione atti urgenti Gip, dibattimento, procedimenti cautelari e urgenti civili, TSO
Assistenti giudiziari	Assistenza al giudice per le indagini preliminari, per le udienze di convalida, udienze con detenuti, atti urgenti. Assistenza al giudice del dibattimento per irettissime e udienze con detenuti. Assistenza al giudice civile per la trattazione di atti urgenti
Operatore Giudiziario	Esecuzione atti urgenti
Ausiliario	servizi urgenti e indifferibili

Presidio settimana dal 14 aprile 2020 all' 15 aprile 2020

Dirigenti e Direttori con attività vicaria e di supporto

	NOMINATIVO	QUALIFICA	UFFICIO
LUNEDI'	Maiani Fabio	Dirigente	Dirigenza - P 1° - St n. 106 - tel:0923765232
MARTEDI'	Maiani Fabio	Dirigente	Dirigenza - P 1° - St n. 106 - tel:0923765232
MERCOLEDI'	Ferro Gaspare	Direttore	Segreteria di Presidenza P. 1° - St.n. 103- tel 0923765251
GIOVEDI'	Giacalone Giacomo	Direttore	GIP/GUP - P 1° - ST. n. 160 - tel 0923765348
VENERDI'	Maiani Fabio(da remoto)	Direttore	Dirigenza - P 1° - St n. 106 - tel:0923765232
SABATO	Lombardo Giuseppe	Direttore	Civile - P 1° - St.n. 133 - tel 0923765303

Presidio per i servizi essenziali

MARTEDI' 14 APRILE 2020	Architetto Carmela	funzionario giudiziario	Canc. Lavoro P.1° St.n. 116 - tel 0923765256
	Conti Alessandra	cancelliere esperto	Uff. Gip/Gup P.1° St.n. 158 - tel 0923765329
	Vinci Giovanni (Gip/Gup)	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 21 - tel 0923765268
	Pinna Rosario	assistente giudiziario	Canc. Civile P. 1° St. n. 158 - tel 0923765264
	Ingrasciotta Caterina	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St n. 23 - tel 0923765268
	Parisi Giuseppe	operatore giudiziario	Canc. Esecuzioni P. 2° St.n.215 - tel 0923765269
	Ingoglia Caterina	Ausiliario	Uff. Dibattimento P. terra St.n. 21 - tel 0923765334
	Gambina Pietro	conducente automezzi	P. 1° St. n. 170

MERCOLEDI' 15 APRILE 2020	Accardi Andrea	funzionario giudiziario	Uff. Gip/Gup P. 1° St. n. 161 - tel 0923765219
	Mangia Flora	cancelliere	Uff. Gip/Gup P.1° St.n. 158 - tel 0923765353
	Abbonato Floriana	assistente giudiziario	Canc. Esecuzioni 2° piano St.n. 215 - tel 0923765372
	Petralia Dina	assistente giudiziario	Canc. Civile P.1° St. n. 131 - tel 0923765227
	Vinci Giovanni	assistente giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St. n. 21 - tel 0923765268
	Aleci Anna Maria	operatore giudiziario	Uff. Dibattimento P. terra St.n. 20 - tel 0923765383
	Marino Giuseppe M.	Ausiliario	Canc. Esecuzioni P. 2° St. n. 213 - tel 0923765296
	Gambina Pietro	conducente automezzi	P. 1° St. n. 170

Presidio per le segreterie e uffici amministrativi

	NOMINATIVO	QUALIFICA	UFFICIO
LUNEDI'	Raineri Lucia	operatore giudiziario	Segr. Presidenza. P. 1° St. n. 102 - tel 0923765350
LUNEDI'	Parrinello Filippo Luigi	operatore giudiziario	Uff. Rec. Crediti Spese Giustizia P.1°St.n.135 - tel 0923765275
MARTEDI'	Valenti Giuseppa	operatore giudiziario	Uff. Personale P. 1° St. n. 108 - tel 0923765280
MARTEDI'	Pellegrino Calogera Daniela	operatore giudiziario	Uff. Rec. Crediti Spese Giustizia P.1° St. n. 135 - tel 0923765277
MERCOLEDI'	Maruccio Maria Luisa	operatore giudiziario	Uff. Consegnatario Economo P.1°St.n. 134 - tel 0923765380
MERCOLEDI'	Tranchida Isabella	assistente giudiziario	Uff. Rec. Crediti Spese Giustizia P. 1° St.n. 135 - tel 0923765275
GIOVEDI'	Sciacca MariaPia	operatore giudiziario	Uff. Personale P. 1° St. n. 108 - tel 0923765224
GIOVEDI'	Ottoveggio Giovanna	operatore giudiziario	Uff. Rec. Crediti Spese Giust. P.1° St. n. 135 - tel 0923765279
VENERDI'	Gucciardi Rosanna	assistente giudiziario	Segr. Presidenza. P.1° St. n. 102 - tel 0923765226
VENERDI'	Sammarano Angelo	ausiliario	Uff. Consegnatario Economo P.1° St. n. 134 - tel 0923765231

Il Presidente del Tribunale
Alessandra Camassa

